



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO

Incentivi per l'attività di controllo delle entrate comunali

(Art.1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 28.10.2021

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 03.11.2021 al 18.11.2021

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo.....	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo.....	2
Articolo 4 – Trattamento accessorio.....	3
Articolo 5 – Entrata in vigore.....	3

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art.1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. La disposizione normativa di cui al comma precedente, prevede che la costituzione del fondo sia destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, connesse al maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e della TARI, dell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento, è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate, relative al recupero evasione TARI ed IMU indipendentemente dall'anno di notifica degli atti, riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) nella misura del 5% dalle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) nella misura del 5% dalle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
 - c) nella misura del 5% dalle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
4. Il Fondo potrà essere costituito solo a condizione che il bilancio di previsione e il rendiconto siano approvati nei termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 3 – DESTINAZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su

proposta del dirigente del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

ART. 4 – TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite individuale di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento sono destinate:

- se trattasi del compenso del Responsabile del settore, al rimanente personale;
- se trattasi del personale coinvolto nel progetto, ad esclusione del responsabile del settore, ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi dell'Area, il responsabile predispone una relazione dettagliata in cui vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono rendicontate e quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate, nel limite massimo del 10% per il Responsabile del settore risorse finanziarie e del 90% per il personale coinvolto nel progetto.

6. Le quote sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance, a seguito di rendicontazione sull'attività di recupero.

7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.